



20 aprile 2017

Cristina Sergiacomi
(Commercialista in Cuneo)

730 precompilato e ordinario: il punto

> Dati inerenti le spese sanitarie (D.M. 01/09/2016)

20 aprile 2017

Dal 2017

- le cosiddette parafarmacie;
- gli iscritti agli albi professionali degli psicologi;
- gli iscritti agli albi professionali degli infermieri;
- gli iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i;
- gli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
- gli esercenti l'arte ausiliaria di ottico;
- i veterinari.

> Dati inerenti le spese sanitarie (D.M. 01/09/2016)

20 aprile 2017

Inviano al Sistema Tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2016 ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.

diretto

VIA

> Dati inerenti i rimborsi relativi alle spese universitarie (D.M. 01/12/2016 - art. 1)

20 aprile 2017

A partire dai dati relativi al 2016, i soggetti che erogano rimborsi relativi alle spese universitarie di cui all'art. 1, D.M. 13/01/2016, entro il 28 febbraio di ciascun anno, trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate, con riferimento a ciascuno studente, una comunicazione contenente i dati dei rimborsi erogati nell'anno precedente, con l'indicazione dell'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata.

> Dati inerenti i rimborsi relativi alle spese universitarie (D.M. 01/12/2016 - art. 1)

20 aprile 2017

Nella comunicazione non devono essere indicati:

- a) i rimborsi contenuti nel modello CU;
- b) i rimborsi trasmessi dalle università ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 13 gennaio 2016.

In sostanza questo nuovo obbligo di comunicazione riguarda i soggetti diversi sia dalle Università sia dai datori di lavoro che già comunicano i dati inerenti il rimborso delle spese universitarie (essendo le Università obbligate a presentare una specifica comunicazione ed i sostituti d'imposta tenuti a presentare il Modello CU).

> Dati inerenti le spese sostenute dal condominio (D.M. 01/12/2016 - art. 2)

20 aprile 2017

A partire dai dati relativi al 2016, gli amministratori di condominio devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

> Dati inerenti le spese sostenute dal condominio (D.M. 01/12/2016 - art. 2)

20 aprile 2017

Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini.

Con comunicato stampa del 21/02/2017 l'Agenzia delle Entrate ha annunciato che saranno considerati inviati tempestivamente i dati trasmessi entro il 7 marzo 2017.

> Nuovi termini per la presentazione del Modello 730

20 aprile 2017

Entro il 7 luglio di ogni anno:

- il contribuente potrà presentare le dichiarazione dei redditi sia direttamente sia al proprio sostituto d'imposta sia ad un CAF dipendenti o ad un professionista abilitato;
- il contribuente riceverà copia della propria dichiarazione (in ogni caso prima che essa sia tramessa all'Agenzia delle Entrate);
- il CAF, il sostituto d'imposta od il professionista abilitato invieranno telematicamente le dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate.

> Nuovi termini per la presentazione del Modello 730

20 aprile 2017

Il D.L. 193/2016, art. 7-*quater*, co. 46, ha introdotto a regime lo sdoppiamento della scadenza già disposto in via temporanea per i due anni precedenti, inserendo il nuovo co. 1-*bis*, art. 16, D.M. 31/05/1999, n. 164.

Pertanto i CAF dipendenti ed i professionisti abilitati possono completare, entro il 23 luglio di ogni anno:

- la consegna al contribuente di copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione;
- nonché la trasmissione del risultato contabile delle dichiarazioni e la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate delle stesse a condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno venga effettuata la trasmissione di almeno l'ottanta per cento delle medesime dichiarazioni.

> Nuovi termini per la presentazione del Modello 730


20 aprile 2017

Il D.L. 193/2016 ha stabilito che:

“il contribuente può avvalersi della facoltà di inviare all'Agenzia delle entrate direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata entro il 23 luglio di ciascun anno senza che questo determini la tardività della presentazione”.

> Limiti ai poteri di controllo

20 aprile 2017



> Dichiarazione presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d'imposta

20 aprile 2017

Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata senza modifiche non si effettua il controllo:

a) formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi di cui all'art. 3, D.Lgs. 175/2014;

Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni;

b) Preventivo di cui all'art. 5, co. 3-*bis*, D.Lgs. 175/2014.

> Dichiarazione presentata direttamente dal
contribuente o tramite il sostituto d'imposta

20 aprile 2017

Circolare Agenzia Entrate 23/03/2015, n. 11/E, § 4.2

“la dichiarazione si considera accettata se trasmessa senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ovvero con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta”.

Controllo Preventivo di cui all'art. 5, co. 3-*bis*, D.Lgs.
> 175/2014 (introdotto dalla Legge di Stabilità 2016)

20 aprile 2017

L'Agenzia delle Entrate può effettuare i **controlli preventivi**, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Il **rimborso** che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo viene erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Controllo Preventivo di cui all'art. 5, co. 3-*bis*, D.Lgs.
> 175/2014 (introdotto dalla Legge di Stabilità 2016)

20 aprile 2017

Elementi di incoerenza

Ancora non è stato pubblicato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate con la definizione dei criteri che individuano gli elementi di incoerenza.

Con la Circolare n. 12 del 08/04/2016 (risposta 8.4) l'Agenzia delle Entrate ha precisato che gli elementi di incoerenza saranno determinati sulla base di alcuni indicatori collegati, ad esempio al tipo ed all'entità delle integrazioni effettuate dal contribuente od al maggior rimborso determinato rispetto alla dichiarazione proposta.

Controllo Preventivo di cui all'art. 5, co. 3-*bis*, D.Lgs.
> 175/2014 (introdotto dalla Legge di Stabilità 2016)

20 aprile 2017

Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli preventivi, dal 2017 è previsto che il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale debba comunicare all'Agenzia delle entrate in via telematica anche il risultato finale delle dichiarazioni (Modello 730-4).

> Controllo Preventivo di cui all'art. 5, co. 3-*bis*, D.Lgs. 175/2014 (introdotto dalla Legge di Stabilità 2016)

20 aprile 2017

Di conseguenza, prima di procedere alle operazioni di conguaglio il sostituto d'imposta dovrà attendere che l'Agenzia metta a disposizione il Modello 730-4 in via telematica, al pari di quanto già accade per i modelli presentati tramite CAF e professionisti abilitati o direttamente dal contribuente via web (in tal senso si veda la riposta 21.5 fornita dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 8 del 07/04/2017 - così come le indicazioni contenute nell'Allegato C al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni).

> Responsabilità ed aspetto sanzionatorio

20 aprile 2017

Se il contribuente si rivolge ad un CAF o ad un professionista, questi soggetti apporranno il visto di conformità sul Modello 730 (anche qualora dovessero presentarlo senza alcuna modifica rispetto alla versione precompilata dall'Agenzia delle entrate ed anche qualora si ricorresse ad Modello 730 ordinario) rendendosi responsabili del contenuto della dichiarazione.

Di conseguenza questi soggetti saranno sia destinatari dei controlli formali sia responsabili della non corretta apposizione del visto di conformità.

> Responsabilità ed aspetto sanzionatorio

20 aprile 2017

In caso di apposizione di visto infedele i responsabili per l'assistenza fiscale nonché i professionisti sono tenuti nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento

di una **somma** pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell'art. 36-ter, D.P.R. 600/1973, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

> Responsabilità ed aspetto sanzionatorio

20 aprile 2017

Art. 7-*quater*, co. 48, D.L. 193/2016

"Sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica ... ; in tal caso la somma dovuta è pari all'importo della sola sanzione riducibile ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472".

> Responsabilità ed aspetto sanzionatorio

20 aprile 2017

Dunque, è stato eliminato il 10 novembre come termine ultimo per le rettifiche. Ora la possibilità di rettificare una dichiarazione è stata ampliata sul piano temporale ed è subordinata al fatto che l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'art. 26, co. 3-ter, D.M. 31/05/1999, n. 164.

Trattandosi di modifica di una norma procedurale, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che essa trova applicazione anche con riferimento alle attività rettificative per le quali risulta già spirato il termine del 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa (Circolare n. 8 del 07/04/2017, riposta 21.3).